

Ospedali Psichiatrici Giudiziari: un tema da affrontare.

La morte di un internato di 35 anni, avvenuta a fine gennaio, all'interno dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Aversa (CE) induce a una riflessione sul reale funzionamento di tali strutture, destinate all'assistenza della malattia mentale, facenti però parte a pieno titolo del sistema penitenziario.

Secondo quanto riportato sul sito www.cestim.it,

“L’O.P.G. (Ospedale Psichiatrico Giudiziario) è la struttura detentivo - medica che sino alla riforma penitenziaria del 1975 era chiamato Manicomio Criminale. Ha la funzione di custodia (per la difesa sociale) e contemporaneamente di cura e trattamento (per il reinserimento). È parte integrante del sistema penitenziario e si basa sulla norma giuridica secondo cui l'imputabilità di un soggetto, autore di reato, è subordinata alla sua capacità di intendere e volere.

I pazienti degli OPG appartengono alle seguenti categorie di reclusi:

- rei di un delitto, ma prosciolti perché ritenuti totalmente incapaci di intendere e volere al momento del fatto, cui è stata applicata la misura di sicurezza di internamento in OPG perché socialmente pericolosi (la misura di sicurezza è revocabile entro il periodo minimo di 2-5-10 anni, a seconda del reato, stante gli istituti del riesame e alla revoca anticipata, ma può anche essere prorogata);
- detenuti seminfermi o minorati (detenuti con riduzione di pena a causa di parziale incapacità di intendere e volere al momento del fatto);
- imputati sottoposti a misura di sicurezza provvisoria;
- detenuti, già condannati, inviati in osservazione a causa di comportamento anomalo in carcere.
- detenuti ai quali in carcere, durante la pena, è sopravvenuta infermità psichica;
- detenuti (solo in alcuni OPG) sottoposti alla misura di sicurezza Casa di Cura e Custodia.

Per quanto riguarda i rei, essi sono stati ritenuti tali da una sentenza, e in conseguenza a una perizia, incapaci di intendere e di volere al momento del fatto e per questo motivo prosciolti. A tali soggetti viene applicata una misura di sicurezza detentiva derivante da un giudizio di pericolosità sociale.” (http://www.cestim.it/due-palazzi/studi_explorer_%201%20-%204/pagine%20web/ospedalipsichiatricigiudiziari.htm)

Oggi sono sei gli istituti italiani attivi: l'ospedale di Castiglione dello Stiviere, con circa 300 pazienti, e quelli di Reggio Emilia, di Aversa, di Napoli, di Barcellona Pozzo di Gotto, e di Montelupo Fiorentino.

Queste strutture fanno parte di un sistema che vede il suo fondamento ancora nel Codice Rocco del 1930; infatti il funzionamento e l'organizzazione degli O.P.G. non sono stati modificati dalla Riforma Basaglia del 1978, la quale portò alla chiusura dei manicomi “comuni”.

Ciò che sembra emergere, dunque, è un certo ritardo del sistema legislativo italiano, rispetto ad una realtà che probabilmente dovrebbe essere ripensata, in funzione della sensibilità di oggi al tema della malattia mentale. Se, infatti, i manicomi sono stati chiusi trent'anni fa (legge 180/1978), pare oggi importante riflettere sull'opportunità di una riforma che si concentri sui pazienti – presenti e futuri – degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, visto che fino ad ora non si è pervenuti alla stesura di provvedimenti legislativi ad hoc.

FONTI:

http://www.cestim.it/due-palazzi/studi_explorer_%201%20-%204/pagine%20web/ospedalipsichiatricigiudiziari.htm

<http://www.amisnet.org/it/5406>

http://www.dirittiglobali.it/articolo.php?id_news=1091

http://ww2.carta.org/notizieinmovimento/articles/art_10263.html

http://www.odioilcarcere.org/index.php?option=com_content&task=view&id=436&Itemid=2

<http://www.ristretti.it/giornale/numeri/52002/sani.htm>

<http://guide.dada.net/carceri/interventi/2005/04/206570.shtml>